ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Il Consiglio, nella seduta del 10 Dicembre 2018,

Vista la L. 24 giugno 1923 n.1395;
Visto il R. D.23 ottobre 1925 n. 2537; art 18, art 37
Visto il D. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382; art 7
Vista la L.3 agosto 1949 n.536; art 2
Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241
Visto il D.P.R.5 giugno 2001 n. 328;
Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;
Visto il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
Visto il D.L. 26 marzo 2013 n. 33;
Visto il Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri nel testo approvato dal CNI nella seduta del 9 aprile 2014 e adottato dal Consiglio dell'Ordine della Provincia di Chieti il 16 giugno 2014;

approva, all'unanimità il seguente

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ISCRITTI (QUOTA ASSOCIATIVA) E PER LA GESTIONE NEL CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO

Oggetto: Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli Iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compreso il deferimento al Consiglio di Disciplina per l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 1

Costituisce obbligo di ciascun iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, provvedere al pagamento della quota di iscrizione all'albo, nella misura determinata dal Consiglio e deliberata dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 2

Il contributo è annuale ed è dovuto per ciascun anno di iscrizione, per tale intendendosi il periodo compreso fra il 1°gennaio ed il 31 dicembre compresi. Il contributo è unico e

non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Art. 3

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati **non** costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, può dar luogo a giudizio disciplinare, ai sensi dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.

Art. 4

Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, determina l'ammontare del contributo annuo posto a carico degli iscritti, che verrà comunicato all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo annuale. Gli iscritti saranno informati annualmente anche attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota a valere per l'anno di competenza delle modalità di pagamento.
Il Consiglio, inoltre, ha la facoltà di prevedere ipotesi di esenzione dal versamento della quota di iscrizione, per particolari categorie degli iscritti.

Art. 5

L'iscritto ha comunque l'obbligo di informarsi annualmente in merito all'ammontare della quota da questi dovuta per l'iscrizione all'albo, e di provvedere al suo versamento nei tempi e con le modalità previste dal Consiglio.

Art. 6

È facoltà dell'Ordine, procedere direttamente alla riscossione annuale delle quote o affidare il servizio di riscossione ad apposito intermediario individuato nelle modalità previste dalla Legge o dai regolamenti dell'Ordine.

Art. 7

Nel caso in cui l'Ordine si convenzioni, per la riscossione annuale delle quote, con il Servizio Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, le tempistiche e le modalità di riscossione adottate saranno quelle previste dai Regolamenti interne a tale Ente. Resta sempre valido, ai fini disciplinari, quanto di seguito scritto.

Art. 8

L'Ordine o i suoi incaricati, non sono responsabili della omessa ricezione da parte dell'iscritto dell'avviso di pagamento della quota annuale di iscrizione.

È dovere dell'iscritto provvedere, su richiesta dell'Ordine o dell'intermediario incaricato della riscossione, all'invio di copia documentale attestante l'avvenuto pagamento.

Art 9

La cancellazione, su istanza dell'iscritto, potrà avvenire soltanto previa presentazione dell'apposita domanda, che verrà accolta con delibera del Consiglio territoriale, dopo riscontro della regolarità contributiva e previo pagamento di quanto dovuto per contributo interessi e spese.

Le richieste di cancellazione riferite all'anno in corso, pervenute entro il 31 gennaio non determinano il pagamento della quota annuale.

La cancellazione per trasferimento eseguita in corso d'anno da un Consiglio Provinciale ad un altro opera dalla data di approvazione della delibera. In caso di trasferimento all'Ordine di Chieti, l'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione per l'intero anno a prescindere dal periodo in cui si sia iscritto.

Il Consiglio non può deliberare la cancellazione dell'iscritto, anche per trasferimento ad un Ordine di altra provincia, in pendenza di procedura disciplinare o in caso di mancato assolvimento dell'onere di pagamento di quanto dovuto all'Ordine.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verifichino ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi **le eventuali quote non pagate diverranno credito inesigibile.**

La cancellazione dall'Albo, per la perdita dei diritti civili, comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla causa che vi ha dato origine.

Al fine di garantire gli obiettivi di programma approvati dall'Assemblea in sede di deliberazione del bilancio preventivo, la riscossione delle quote annuali, avverrà secondo il programma di seguito esposto. Esso ha carattere indicativo e non vincolante per l'Ordine.

Nei primi giorni di gennaio la segreteria provvede ad aggiornare l'Albo degli iscritti all'Ordine.

Appena l'elenco risulta aggiornato esso verrà:

a) Utilizzato direttamente dalle Segreteria dell'Ordine per riscuotere le quote associative, nel caso in cui sia l'Ordine stesso a provvedere alla riscossione delle quote.

b) Inviato all'Agenzia per le Riscossioni, nel caso in cui quest'ultima sia l'incaricata per riscuotere le quote associative

Il Consiglio nell'approvare il presente Regolamento stabilisce il termine ultimo per il pagamento della quota annuale di iscrizione alla data del 31 marzo di ogni anno.

A partire dal mese di giugno, trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza del pagamento, il Tesoriere redige l'elenco completo degli inadempienti con l'aiuto della segreteria ed invia loro, tramite raccomandata o PEC, l'intimazione formale di adempimento dell'obbligo di pagamento entro un massimo di 20 gg. Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità stabilite.

Precisazione: A pagamento avvenuto l'iscritto dovrà sempre darne notizia, documentata, alla segreteria dell'Ordine anche nel caso in cui sia l'Agenzia delle Riscossioni l'incaricato della riscossione. Si eviteranno disguidi ed incomprensioni.

Tale sollecito, intimazione di pagamento, costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora dell'iscritto.

Il Tesoriere espletata questa prima fase di sollecito provvede a redigere l'elenco completo degli inadempienti, trascorsi novanta (90) giorni a partire dal 31 marzo dell'anno di competenza. Tale elenco verrà presentato al primo Consiglio dell'Ordine, legalmente convocato, per avere la delibera che lo autorizza a trasmettere l'elenco dei non adempienti al Consiglio di Disciplina nella persona del Presidente affinché egli provveda ai sensi dell'art, 2 L 3 agosto 1949 nr. 536.

(omissis. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare).

A seguito della formale denuncia per morosità al Consiglio di Disciplina dell'Ordine, sarà imputato all'iscritto moroso, a titolo di risarcimento dei costi di segreteria e delle spese di recupero credito, la cifra forfettaria di **€ 100,00(cento)**, oltre alle quote arretrate e agli interessi legali su tutte le quote non riscosse.

Art. 10

In deroga a quanto prescritto nel presente Regolamento, il Consiglio solo per gravi e giustificate ragioni dimostrate dall'iscritto, potrà disporre il rinvio, con delibera motivata, della denuncia per morosità al Consiglio di Disciplina.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Consiglio dell'Ordine, avvia il procedimento per la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto e, all'esito, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine affinché egli ne prenda nota ai fini della tenuta dell'albo.

L'iscritto che provveda all'integrale adempimento dell'obbligo di versamento della quota annuale, degli interessi e delle spese, successivamente alle scadenze su indicate dell'anno di competenza, dovrà darne immediata comunicazione alla Segreteria e/o all'eventuale intermediario incaricato della riscossione allegando prova dell'avvenuto pagamento.

L'integrale assolvimento, da parte dell'iscritto, dell'obbligo del versamento della quota di iscrizione, degli interessi e delle spese di cui all'art. 9, comporta l'interruzione del procedimento di cui all'art. 2 L. 3 agosto 1949 n. 536.

Laddove il pagamento intervenga successivamente all' emissione del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, previa

verifica da parte del Tesoriere dell'integrale pagamento di quanto dovuto comunica al Presidente del Consiglio di Disciplina l'integrale adempimento dell'Obbligo da parte dell'iscritto Moroso, affinché venga revocato il provvedimento emanato dal Collegio di Disciplina.

Art. 12

Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, fisserà un ulteriore termine di sessanta giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento di quanto dovuto determinerà l'avvio del procedimento disciplinare, per il venir meno dei requisiti della condotta irreprensibile di cui all'art. 37 nr 2 R.D. 23 ottobre 1925 n.2357.

Nel caso in cui si decidesse, come azione disciplinare, la cancellazione dell'iscritto dall'Albo, la cancellazione medesima non estingue il debito che l'iscritto ha nei confronti dell'Ordine, che ha facoltà di recuperare il proprio credito con i mezzi che la legge gli consente.

Art. 13

La quota annuale può essere dichiarata non esigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- anti-economicità dell'azione di recupero;

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero, potendo eventualmente cedere il credito nei confronti dell'iscritto a specifica società di recupero.

Art. 14

A decorrere dalla costituzione in mora e fino al saldo della quota, tutti i servizi dell'Ordine saranno sospesi per il professionista inadempiente che incorrerà quindi in diverse limitazioni.

Agli iscritti morosi non sarà consentita la partecipazione ad eventi formativi accreditati dall'Ordine né sarà consentito iscriversi alle Commissioni dell'Ordine.

Art. 15

Il Consiglio provvede a dare opportuna conoscenza del presente regolamento, mediante pubblicazione nella pagina "Notizie, del sito Web per almeno sessanta giorni, e mediante pubblicazione, in modo permanente nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/regolamenti.

Art. 16

Il presente entra in vigore dal giorno successivo alla delibera consigliare di approvazione, Viene trasmesso a mezzo mail agli iscritti, pubblicato come stabilito all'art 14.

I provvedimenti precedentemente adottati in materia di riscossione dei contributi e incompatibili col presente regolamento, devono intendersi abrogati ed eventualmente riavviati come scritto in questo regolamento.

Chieti, 10 dicembre 2018